

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "CINTAMANI APS"

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione sita in Via Monte Podgora, 10 a Pordenone, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale CINTAMANI APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie in base al nuovo Codice del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Carlo Scaramuzza il quale chiama alle funzioni di Segretario Verbalizzante il sig. Valter Padovese.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 62 soci presenti e con delega su 91 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

P.1 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

A seguito delle osservazioni sullo statuto giunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente illustra ai soci le motivazioni delle ulteriori modifiche statutarie da apportare al vigente statuto, modifiche necessarie per l'adeguamento dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo statuto pertanto viene adeguato e verrà successivamente inviato tramite PEC alla Regione.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno alle ore 18.30 l'assemblea straordinaria si scioglie.

Il Presidente

Carlo Scaramuzza

Il Segretario

Valter Padovese

atto registrato a Pordenone il 5 LUG. 2022
al n° 1886 Mod. u con liquidati € esente
di cui per imposta IPOT. € —
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO
Virgilio I. P.





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CINTAMANI APS

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale operante nei settori culturali che assume il nome di:

"CINTAMANI APS"

allegato 1
Pordenone, 11/05/2022
n° 1886
liquidati *esente*
per imposta di cui

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

Con sede legale in Via Monte Podgora, 10 – 33170 Pordenone.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/17, delle leggi regionali e comunali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione con la propria attività di promozione sociale culturale si propone di:

- a) diffondere la conoscenza delle arti tessili antiche, con particolare riferimento a quelle orientali;
- b) Promuovere iniziative culturali; indire corsi, seminari, conferenze, laboratori didattici, esposizioni, concorsi, pubblicazioni inerenti tale materia e discipline affini e correlate.
- c) Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale esclusivamente a titolo di autofinanziamento: in tal caso si osserveranno le normative amministrative e fiscali previste dalle leggi vigenti.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere f), i), k), u) del D.Lgs 117/17:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Inoltre l'Associazione potrà, previa delibera dell'Assemblea:

- d) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti e aree d'interesse pubblico;
- e) collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali organizzate da Enti Pubblici;

ART. 4 – SOCI

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci fondatori dell'associazione quelli che risultano dall'atto costitutivo della stessa.

All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Possono diventare soci inoltre persone fisiche, altri enti del terzo settore, attraverso il proprio legale rappresentante o proprio delegato che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.

Il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto dalla data di delibera del consiglio direttivo. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 30 giorni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a. Morte;
- b. Dimissione volontarie;
- c. Mancato versamento della quota associative per almeno due anni;
- d. Mancata partecipazione all'attività dell'associazione;
- e. Incompatibilità – deliberata dal consiglio direttivo e comunicata debitamente motivata all'interessato, con l'attività ed i fini dell'associazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al consiglio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La qualifica di Socio da diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- b) Esprimere il proprio voto nelle sedi deputate.
- c) Partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi.
- d) Presentarsi come candidato ed essere eventualmente eletto alle Cariche Sociali.
- e) Essere informato sull'attività dell'Organizzazione.
- f) Esaminare i libri associativi attraverso la presa visione presso la sede dell'associazione.

La qualifica di Socio obbliga al dovere di:

- a) Osservare lo Statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- b) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 6 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea su proposta del direttivo. Essa è annuale, non è azionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni del consiglio e dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci che partecipano ad attività sociali, quali trasferte e manifestazioni culturali, sono tenuti a versare, se richiesto, un contributo associativo a parziale o totale copertura dei costi. La quota sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, che definirà anche i tempi e le modalità del versamento.

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE E FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi e quote degli associati
- b) Beni
- c) Lasciti ricevuti
- d) Ogni altro provento.
- e) Convenzioni con gli enti pubblici;

La gestione finanziaria è attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la Sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei Soci almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere approvato in tale sede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

L'Assemblea generale degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea straordinaria competono:

- ◆ Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- ◆ Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti e le delibere si riterranno valide se approvate da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto presenti.

in sede ordinaria:

- ◆ approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- ◆ nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;

- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione delle Assemblee, da effettuarsi mediante avviso scritto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, deve contenere:

- a) Il luogo presso il quale si terrà l'assemblea;
- b) La data prevista per l'adunanza;
- c) L'orario di prima convocazione;
- d) L'orario e la data della seconda convocazione;
- e) L'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti. In seconda convocazione qualsiasi sarà il numero dei presenti, le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni associato può avere un massimo di 3 deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal suo vice o eventualmente da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli Associati in un numero sempre ed in ogni caso dispari. Il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo è determinato per decisione dell'Assemblea prima di passare alle operazioni di voto.

Possono essere cooptati altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo nel numero previsto e successivamente, in seno al Consiglio stesso, sono designati il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei membri. La convocazione è fatta per iscritto da recapitarsi ai membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) Predisporre il rendiconto consuntivo nelle forme previste dalla legge e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, oltre che depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- c) Compilare i regolamenti interni;
- d) Stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;

- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Determinare le quote associative da proporre all'assemblea;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- j) Assumere eventuale personale;
- k) Nominare eventualmente un comitato di esperti che definisca i programmi e le attività;
- l) In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, a ciascuno subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché si provveda alla rielezione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o comunque impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 13 - IL SEGRETARIO / TESORIERE

Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione, redige i verbali delle Assemblee e del Direttivo e provvede alla corrispondenza.

In qualità di tesoriere provvede al servizio di esazione e pagamento secondo i mandati del Direttivo, tiene la contabilità, conserva le quietanze e gli altri titoli giustificativi, cura la tenuta del libro cassa, conserva il contante. Prepara la bozza di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo. E' a capo dell'eventuale personale.

ART. 14 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 16 – IL COLLEGIO ARBITRALE

- a) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, essa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sei giorni dalla nomina;
- b) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti;

- c) Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

ART. 17 – DURATA DELLE CARICHE

- a) Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
b) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 18– MODIFICA ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o dal almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea solo quando concorra il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi presenti aventi diritto al voto.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

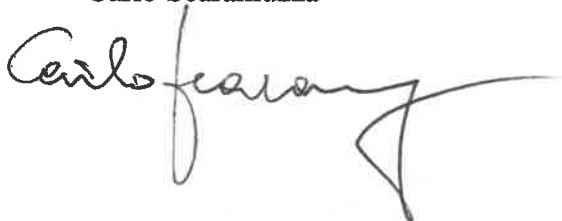
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Statuto così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 2 luglio 2022

Il Presidente
Carlo Scaramuzza



Il Segretario
Valter Padovese

